

# Le cause di non punibilità

---

- ✓ L'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
- ✓ La difesa legittima
- ✓ L'uso legittimo delle armi
- ✓ Lo stato di necessità

# Le sanzioni

---

→ Amministrative

→ Penali

# Le sanzioni penali

---

- ◆ Quando l'infrazione di un precetto normativo costituisce un reato (delitti e contravvenzioni) l'ordinamento reagisce prevedendo l'applicazione di sanzioni penali

Le pene principali sono (art.17 c.p.):

- Per i delitti: l'ergastolo, la reclusione, la multa
- Per le contravvenzioni: l'arresto e l'ammenda

# Il procedimento penale

---

- Le attività di polizia giudiziaria
- Il rinvio a giudizio
- Il processo
- l'applicazione della pena

# CLASSIFICAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

---

- Ufficiali ed agenti a competenza generale illimitata
- Ufficiali ed agenti a competenza generale limitata (limiti spazio-temporali)
- Ufficiali ed agenti a competenza speciale (limiti per territorio, materia e temporali)

# ART. 112 COSTITUZIONE

---

## Obbligatorietà dell'azione penale

Il pubblico ministero

ha l'obbligo

di esercitare

l'azione penale.

# ART. 112 COSTITUZIONE

---

## Obbligatorietà dell'azione penale

- In presenza di un reato perseguibile d'ufficio o in presenza di una querela di parte se necessario, è obbligatorio iniziare il procedimento penale
- Sebbene l'obbligo sia rivolto al Pubblico Ministero (P.M.) si deve affermare che la polizia giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni non ha potere discrezionale: la sua attività è vincolata dalla legge per la quale è sempre prevalente l'interesse pubblico all'accertamento del reato e all'individuazione del colpevole

## Art. 55 C.P.P

---

La polizia giudiziaria deve anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere tutti gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant' altro possa servire per l'applicazione della legge penale.



## art 361 c.p. (Omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale)

---

“Il pubblico ufficiale il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella ha l’obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino a un anno se il colpevole è un ufficiale od agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto”.

# L'INFORMATIVA DI P. G.

---

- **L'informativa** consiste in una fonte di conoscenza destinata al P.M., atta a consentirgli l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro previsto dall'art. 335 del C.P.P.

# CONTENUTO dell'informativa

---

→ Deve contenere gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti, l'indicazione delle fonti di prova e delle l'attività compiute, il giorno e l'ora dell'acquisizione della notizia. Deve inoltre contenere, qualora sia stato possibile acquisirli, i dati identificativi od ogni altro elemento identificativo dell'indagato, della persona offesa e di coloro che sono in grado di riferire su circostanze utili per la ricostruzione dei fatti. (art. 347 c.p.p.).